

Spettabile Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente  
Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale  
Unità Energia sostenibile, efficienza e fonti rinnovabili – EFR

Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano

Tel. 02-65565290

pec istituzionale: protocollo@pec.arera.it

Rimini, 14/09/2022

**OGGETTO: Risposta a consultazione pubblica in materia di autoconsumo collettivo e a distanza**

Con riferimento alla consultazione pubblica di cui al DCO 390/2022/R/eel, recante Orientamenti in materia di configurazioni per l'autoconsumo previste dal decreto legislativo 199/21 e dal decreto legislativo 210/21, si esprimono le seguenti considerazioni in merito ai punti sollevati nel documento, con la medesima numerazione.

*S1. Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito all'individuazione delle diverse configurazioni di autoconsumo individuale e alle conseguenti modifiche da apportare al TISSPC?*

La disamina delle configurazioni non sembra prendere in considerazione il caso, comunissimo, di impianto installato per autoconsumo parziale con convenzione di scambio sul posto (SSP) attiva presso il GSE, ove cioè solo parte della produzione dell'impianto viene effettivamente autoconsumata in sito, mentre il resto viene immesso in rete e remunerato per il tramite dello SSP.

Tale configurazione si trova infatti "a metà strada" tra quella di impianto in autoconsumo totale e impianto per l'autoconsumo a distanza. Poiché le convenzioni SSP sono di durata annuale e il DL 199/21 prevede l'abrogazione dello scambio sul posto al recepimento delle nuove normative in tema di incentivi, si ritiene che debba essere previsto un meccanismo per evitare che l'approvazione degli incentivi CER si trasformi in una "stangata" retroattiva per chi ha investito nell'autoconsumo diretto, che con l'approvazione delle nuove regole come tratteggiate potrebbe trovarsi dal 01/01 successivo costretto a passare al ritiro dedicato (RID).

Pur riconoscendo che tale previsione presumibilmente spetti al legislatore per il tramite di un atto di legge e non regolamentare, si ritiene comunque che l'Autorità dovrebbe segnalare espressamente al Parlamento questo rischio nelle sedi istituzionali, affinché sia prevista una normativa transitoria che salvaguardi l'esistenza dello SSP per gli impianti che già ne usufruiscono, per una durata pari almeno alla vita utile dell'impianto (20 anni a partire dalla data di connessione).

*S4. Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito all'individuazione delle aree sottese alla medesima cabina primaria? Si ritiene che gli orientamenti prospettati siano un valido compromesso tra le esigenze tecniche e la semplicità operativa? Perché?*

E' indispensabile che, almeno nelle more della pubblicazione del sistema di mappatura proposto, la cui realizzazione tecnica appare piuttosto complessa, si fornisca uno strumento provvisorio per rendere le comunità energetiche effettivamente attuabili.

Si propone che tale strumento sia messo a disposizione obbligatoriamente dai distributori tramite i loro siti web, nella forma di una semplice maschera in cui poter inserire un codice POD (o un elenco di codici POD) e

ricevere in risposta il codice di riferimento della cabina primaria (o un elenco di codici uno per ciascun POD). In tal modo sarebbe possibile verificare la presenza delle condizioni per avviare la costituzione delle CER anche in assenza della mappa di dettaglio, basandosi almeno sulla connessione effettiva delle utenze già esistenti. L'onere per i distributori appare di minimale entità.

*S5. Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito all'individuazione dei soggetti facenti parte delle configurazioni per l'autoconsumo diffuso? Perché? Si ritengono necessarie altre precisazioni nei casi in cui viene ipotizzato un generale rimando a quanto già previsto dalla deliberazione 318/2020/R/eel o alle Regole Tecniche del GSE? Quali e perché?*

Si ritiene che la nuova regolamentazione in materia di autoconsumo diffuso dovrebbe superare le limitazioni in merito ai cosiddetti "clienti finali nascosti" di cui alle delibere ARERA 653/2016/R/eel e 427/2017/R/eel, e che le relative delibere, così come tutti gli altri obblighi e limitazioni all'autoconsumo in sito da parte di più clienti finali all'interno della medesima unità di consumo, dovrebbero essere abrogate in quanto anacronistiche.

*S10. Si ritiene che debbano essere rappresentati altri aspetti afferenti all'applicazione degli strumenti incentivanti, per quanto di competenza dell'Autorità? Quali e perché?*

Con riferimento al punto 4.69, il documento afferma che "Nel caso di impianti fotovoltaici, la potenza nominale è pari al minimo tra il valore della potenza nominale dei pannelli fotovoltaici e il valore della potenza nominale dell'inverter"; tale considerazione è contraria sia al disposto normativo di cui al DM 4 Luglio 2019, che riporta "potenza di un impianto fotovoltaico: è la potenza elettrica dell'impianto, determinata dalla somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali, come definite dalle pertinenti norme CEI", sia all'attuale testo del TISPC (art 1 punto 1.1 lettera cc) dell'Allegato A alla delibera 573/11), tuttora vigente, che riporta "potenza di un impianto ai fini del presente provvedimento: - per gli impianti fotovoltaici, la somma delle singole potenze di picco di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali, come definite dalle rispettive norme di prodotto"

Si ritiene pertanto opportuno riportare il punto 4.69 alla formulazione coerente con le normative attualmente vigenti.

*S13. Si ritiene preferibile consentire, per un periodo di tempo limitato, la coesistenza delle due discipline come sopra richiamato, oppure prevedere che il TIAD diventi operativo solo a seguito dell'entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 199/21? Perché?*

Si ritiene di preferire la coesistenza delle due discipline per un periodo di tempo limitato, in modo da consentire l'immediata operatività del TIAD, già in forte ritardo rispetto alle scadenze normative originariamente previste.

Certi di aver fatto cosa gradita nello spirito della leale collaborazione, si coglie l'occasione di porgere  
Distinti Saluti